



## **STATUTO DELLA FEDERAZIONE**

### **ART. 1 NOME**

Il nome della Associazione è: “Federazione italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze“, abbreviato FeDerSerD. L’Associazione è senza fini di lucro.

### **ART. 2 SEDE**

La Federazione ha sede legale in Milano, Via Giotto n. 3. La Federazione ha sedi periferiche regionali o sovraregionali, come deliberato dal Consiglio e ratificato in Assemblea.

### **ART. 3 SCOPO**

Cardine della filosofia della Federazione è la gestione decentrata sul territorio dei compiti di interesse degli operatori e del sistema dei servizi con sviluppo della autonomia delle Federazioni Regionali.

Sono compiti della Federazione:

a) Promuovere informazione corretta, attività di prevenzione, formazione e aggiornamento professionale nel campo del consumo, abuso, dipendenze e patologie correlate tra gli operatori del sistema dei servizi attraverso:

- \_ la creazione di una rivista culturale e scientifica;
- \_ la ricerca di contatti e scambi culturali con istituzioni analoghe presenti in Italia e in altre nazioni;
- \_ la organizzazione di simposi e corsi di aggiornamento per operatori del settore, sia a carattere regionale che nazionale;
- \_ la partecipazione alle finalità della formazione continua in medicina secondo le norme ECM.

b) Promuovere rapporti con le istituzioni nazionali e regionali di carattere politico, ai fini di garantire la coerenza scientifica e operativa delle scelte legislative e organizzative.

c) Promuovere una cultura del management nel settore delle dipendenze.

d) Promuovere progetti e ricerche sperimentali e cliniche atte a valutare i danni somatici, psichici e sociali da sostanze di consumo, abuso e dipendenza, le patologie correlate, gli altri comportamenti additivi, i meccanismi biologici e psichici che sono alla base delle alterazioni del comportamento indotte nell’uomo da ogni tipo di sostanze o comportamenti di potenziale abuso.

e) Promuovere progetti e ricerche sperimentali e cliniche atte a individuare e accertare la obiettiva efficacia di qualsivoglia trattamento farmacologico, psicologico, comportamentale e sociale capace di intervenire sullo stato di dipendenza e sulle patologie correlate.

f) Promuovere progetti e ricerche sociali e giuridiche nel campo del consumo, abuso, dipendenza e dei suoi correlati alla sicurezza sociale e alla giustizia nel quadro delle compatibilità etiche e professionali.

g) Promuovere e partecipare a strumenti organizzativi quali Fondazioni, Società, Associazioni d’impresa, atte alla realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti.

### **ART. 4 COMPONENTI DELLA FEDERAZIONE**

#### ***4.1 Tipologia dei Soci***

La Federazione ha tre tipi di Socio: Ordinario, Onorario, Sostenitore.

Il Consiglio ha la responsabilità di approvare le richieste di iscrizione alla Federazione.

#### **4.2 Socio Ordinario**

Operatori direttamente impegnati nell'assistenza ai dipendenti da sostanze o da comportamenti additivi, pubblici o privati, nonché studiosi della materia, purché residenti in Italia, possono diventare Socio Ordinario.

La domanda di ammissione viene inoltrata direttamente al Segretario Esecutivo della Federazione o attraverso le Federazioni regionali, ove costituite. Tutti i Soci Ordinari possono ricoprire cariche della Federazione.

#### **4.3 Socio Onorario**

Il Consiglio può proporre come Soci Onorari professionisti che abbiano dato rilevanti contributi alle ricerche o all'intervento nel campo delle dipendenze. Le nomine sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all'interno della Federazione.

#### **4.4 Socio Sostenitore**

Sostenitori individuali o organizzazioni che sono interessate allo sviluppo del settore delle Dipendenze. I Soci Sostenitori non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali e assembleari.

### **ART. 5 PATTI FEDERATIVI**

Alla Federazione possono aderire, con un Patto Federativo, Associazioni, Onlus, Fondazioni, Gruppi formalizzati, che operano nel settore delle dipendenze. Le modalità federative sono fissate dal Consiglio e approvate dalla Assemblea.

### **ART. 6 QUOTE DI ISCRIZIONE**

Il Consiglio stabilisce l'ammontare delle quote annuali. L'anno sociale è l'anno solare e le quote devono essere pagate in anticipo. I Soci Onorari non sono soggetti al pagamento di quote sociali. Un Socio che non paghi la quota annuale entro il periodo di 12 mesi dal ricevimento dell'avviso, perde tutti i diritti di Socio. La reintegrazione del Socio moroso prevede il pagamento di tutte le pregresse somme dovute. Le quote annuali per i soci sostenitori verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 7 DURATA DELLA FEDERAZIONE**

Tutti i Soci possono dimettersi in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Presidente della Federazione. In circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo può espellere dalla Federazione un membro che si rendesse responsabile di azioni contrarie ai propositi della Federazione. Detto Socio riceverà comunicazione scritta dell'avvenuta espulsione e delle ragioni che l'hanno causata. Egli ha diritto di appellarsi al Collegio di Garanzia.

### **ART. 8 CONGRESSI**

#### **a) Congresso Nazionale**

La Federazione organizza un Congresso di norma a cadenza triennale, la cui sede, data e programma vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. In concomitanza del Congresso Nazionale viene indetta una Assemblea dei soci.

#### **b) Riunioni ed altre attività congressuali**

La Federazione può tenere Simposi, Congressi e Convegni.

Inoltre può sponsorizzare e partecipare ad altre iniziative analoghe promosse da altre Associazioni.

#### **ART. 9 ATTIVITA EDITORIALE**

Il Consiglio Direttivo può promuovere pubblicazioni e strumenti sia cartacei sia medialti atti a diffondere l'informazione nel campo delle Dipendenze, sia in proprio sia in collegamento con iniziative editoriali di livello.

#### **ART. 10 VOTAZIONI**

Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto in tutte le riunioni dei Soci della Federazione. Sono ammesse deleghe per non più di cinque a socio.

#### **ART. 11 ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Sono organi della Federazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Vice Presidente.
- e) Il Segretario Esecutivo.
- f) Il Tesoriere.
- g) Il Comitato Scientifico.
- h) Il Collegio di Garanzia.
- i) L'Ufficio di Presidenza.

#### **ART. 12 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**12.1** L'Assemblea è composta da tutti i soci, rappresenta l'universalità dei soci stessi, e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere titolare di non più di cinque deleghe.

**12.2** L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e quando occorra per la conferma di nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti. L'assemblea dei soci deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci.

**12.3** I soci sono convocati per l'Assemblea a mezzo avviso affisso in bacheca presso la sede legale e le sedi periferiche della Federazione, di cui verrà data informazione ai soci tramite lettera, o telefax, o posta elettronica recanti ora, luogo e ordine del giorno, almeno venti giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione conterrà anche la data della seconda convocazione.

**12.4** Ogni socio ha il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è assunta validamente a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Federazione, la devoluzione del patrimonio, occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci.

**12.5** L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, od in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, assistito dal Segretario Esecutivo. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, oppure, se richiesto da almeno il 20% dei presenti, a scrutinio segreto.

## **ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Federazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un massimo di 32 membri, compresi il Presidente, Vicepresidente e Segretario Esecutivo, proclamati dalla assemblea ai sensi del regolamento elettorale approvato in assemblea. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, tra cui:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi della Federazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare l'ammissione dei nuovi soci ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- f) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- h) affidare le funzioni di tesoreria;
- i) approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario Esecutivo;
- j) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Federazione;
- k) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione della Federazione;
- l) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- m) autorizzare l'istituzione delle Federazioni regionali e interregionali;
- n) deliberare su ogni questione inerente la vita associativa;
- o) nominare i membri del Collegio di Garanzia.

Il Consiglio Direttivo è convocato con la stessa modalità della Assemblea ed i lavori dello stesso potranno svolgersi anche con modalità telematiche. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Esecutivo.

Tre assenze ingiustificate consecutive sono considerate dimissioni dal Consiglio Direttivo. In caso di posti vacanti il direttivo può proporre dei candidati con ratifica della Assemblea.

## **ART. 14 PRESIDENTE**

**14.1** Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Viene proclamato dalla Assemblea ai sensi del regolamento elettorale, dura in carica tre anni, e non può essere rieletto più di due volte consecutivamente. Presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione. È responsabile dell'applicazione delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Assolve le funzioni di coordinatore dei lavori della Federazione. Nomina l'Ufficio di presidenza. E' delegato, in accordo con il segretario esecutivo, sentito l'Ufficio di presidenza, a sottoscrivere ogni atto utile alla gestione straordinaria della Federazione. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte, fino alla fine dell'impedimento o alla elezione di un nuovo Presidente, dal VicePresidente. In caso di sfiducia, motivata, votata e sottoscritta dalla maggioranza dei membri del

Consiglio Direttivo, il Presidente decade immediatamente e vengono attivate le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento elettorale.

#### **14.2 Presidente Onorario**

Ogni tre anni l'Assemblea dei Soci elegge Presidente Onorario una personalità particolarmente distintasi in campo nazionale e internazionale sui temi di maggior interesse della Federazione. La carica è rinnovabile.

#### **ART. 15 VICEPRESIDENTE**

Coadiuvando il Presidente nella esecuzione delle funzioni della Federazione, dura in carica 3 (tre) anni e non può essere rieletto più di due volte consecutivamente. In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

#### **ART. 16 SEGRETARIO ESECUTIVO**

Il Segretario Esecutivo è responsabile della conduzione economica della Federazione, predispone per l'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo. Coadiuvando il Presidente, in particolare nei compiti previsti negli articoli 4, 12, 13 e 14.

#### **ART. 17 TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente individuando persona fisica o soggetti con personalità giuridica. Cura il conto di credito della Federazione.

#### **ART. 18 COMITATO SCIENTIFICO**

È composto dai Coordinatori dei Comitati Tecnici Scientifici regionali delle Federazioni formalmente costituite, e da Esperti del settore (per un massimo di nove), nominati dal Consiglio Direttivo. Prevede un direttore e due responsabili di area, membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere le seguenti funzioni:

- a) pareri sul programma di attività della Federazione;
- b) elaborazioni di proposte per lo sviluppo delle attività;
- c) pronunciarsi su argomenti che gli sono proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- d) indirizzare le attività editoriali della Federazione a livello nazionale.
- e) effettuare una valutazione qualitativa delle attività scientifiche realizzate

Inoltre si riunisce quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 7.

#### **ART. 19 IL COLLEGIO DI GARANZIA**

È composto da tre soci, nominati dal Consiglio Direttivo. È presieduto dal Past President della Federazione. Cura le procedure, di cui all'art. 7, anche per le Federazioni regionali o interregionali. Il Consiglio Direttivo può affidare altri compiti al Collegio di Garanzia con atti specifici.

#### **ART. 20 L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

È presieduto dal Presidente e composto da Vicepresidente, Segretario Esecutivo, e quattro membri del Consiglio Direttivo scelti dal Presidente.

Ha il compito di coadiuvare il Presidente nella gestione della Federazione. Dura in carica per tre anni, ma decade in caso di decadenza del Presidente stesso.

#### **ART. 21 BILANCI**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente, al programma delle attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, alla Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede della Federazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

#### **ART. 22 AVANZI DI GESTIONE**

È esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Tutte le cariche e le funzioni associative sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento di funzioni amministrative autorizzate dal Presidente.

#### **ART. 23 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO**

Il Consiglio può nominare Commissioni scegliendo i membri tra i Soci per l'attuazione di speciali programmi definendo compiti e funzioni. Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi sovraregionali di lavoro, allo scopo di organizzare soci interessati ad approfondire particolari tematiche. Il Presidente, sentito il parere del gruppo e del Consiglio Direttivo, nomina il coordinatore, che riferisce al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno sulle attività del gruppo. È obbligatoriamente costituita la sezione Formazione, con il compito di promuovere e organizzare le attività formative nel settore, rivolte ad associati ed interessati.

#### **ART. 24 EMENDAMENTI**

Per proposta approvata da almeno la metà più uno dei Soci Ordinari in prima convocazione assembleare e dalla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione assembleare, il presente Statuto può essere emendato in tutto o in parte.

#### **ART. 25 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili che diverranno proprietà della Federazione;
- b) fondi derivanti da eccedenze di bilancio;
- c) donazioni, legati, lasciti.

#### **ART. 26 PROVENTI**

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita della Federazione sono costituiti da:

- a) quote associative;
- b) redditi dei beni patrimoniali;
- c) erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, società ed associazioni nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua;
- d) eventuali entrate per servizi prestati dalla Federazione.

#### **ART. 27 FEDERAZIONI REGIONALI**

Ogni Regione Italiana o raggruppamento di Regioni può costituirsi in Federazione Regionale o Interregionale, ai sensi dell'art. 13.

#### **27.1 Soci**

Possono far parte della Federazione Regionale i Soci Ordinari a livello nazionale. Le quote annuali possono essere versate dai soci sia sul c/c intestato alla federazione nazionale, sia su quello regionale. Le Federazioni Regionali trattengono il 70% sulle quote riscosse direttamente.

#### **27.2 Istituti e Cariche**

##### **27.2.1 Presidente**

È il rappresentante della Federazione Regionale. Viene eletto a maggioranza dal Comitato Direttivo e resta in carica tre anni. Può essere rieletto. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

##### **27.2.2 Segretario**

Viene nominato dal Presidente e svolge anche funzioni di tesoriere. Resta in carica tre anni e può essere rinominato.

##### **27.2.3 Comitato Direttivo**

È composto da un massimo di nove membri eletti a maggioranza dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Ne fanno inoltre parte di diritto i membri del Consiglio Direttivo nazionale di quella/e Regione. Elege il Presidente. Prende iniziative per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche e culturali in ambito regionale.

##### **27.2.4 Assemblea**

È formata da tutti i soci. Viene riunita dal Presidente almeno una volta l'anno. La riunione è valida se è presente la metà dei soci. In seconda convocazione, si procede a maggioranza. Elege il Comitato Direttivo. Approva il bilancio economico e i programmi scientifici e culturali futuri della Federazione regionale.

##### **27.2.5 Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico ha un Coordinatore nominato dal Comitato Direttivo ed è composto da un massimo di cinque membri. Si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere le seguenti funzioni:

- a) pareri sul programma di attività della Federazione Regionale;
- b) elaborazioni di proposte per lo sviluppo delle attività a livello regionale;
- c) pronunciarsi su argomenti che gli sono proposti dal Presidente e dal Comitato Direttivo della Federazione Regionale;
- d) indirizzare le attività editoriali della Federazione a livello regionale.

#### **ART. 28 SCIoglimento**

La Federazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento la Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelte dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dalla Assemblea dei soci, anche secondo specifiche norme di legge.

#### **ART. 29 RICHIAMI DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

**Registrato il 30 giugno 2006 - Ufficio delle Entrate di Cantù - n. 2091 serie 3**